

SCHEDA SINTETICA ACCORDO RAPPRESENTANZA 10 GENNAIO 2014

Parte Prima : Misura e certificazione della rappresentanza sindacale ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria

- i. Aziende accetteranno le deleghe solo dei sindacati di categoria che aderiranno al regolamento , all'accordo del 28 giugno 2011 ed al protocollo del 31.05.2013;
- ii. Importo deleghe per tutte le OO.SS. uguali;
- iii. Conteggio dati: è compito del datore di lavoro comunicare i dati all'INPS a cui compete il conteggio nazionale medio annuale. Per il 2014 solo secondo semestre per questo i firmatari attribuiranno a tutte le OO.SS. un codice identificativo ;
- iv. Revoche sindacali possibile ogni mese

Parte Seconda: Regolamentazione della rappresentanza in azienda

Sezione Prima Regole generali:

- i. 50 % deleghe 50 % voti RSU sono validi anche le elezioni svolte precedentemente purché RSU ancora validamente in carica ;
- ii. I dati vengono raccolti ogni anno e trasmessi dalla Commissione elettorale al Comitato Provinciale dei Garanti, (da costituirsi) e da quest'ultimo al CNEL ;
- iii. CNEL predispone il calcolo ponderato di deleghe ed RSU entro il mese di aprile e comunicherà il dato alle OO.SS

Parte Seconda :Regolamentazione della rappresentanza in azienda

Sezione Seconda e Terza Modalità di costituzione di funzionamento e di elezione delle RSU

- i. Eliminato il 33% (in FS mai utilizzato) di diritto delle OO.SS. CGIL CISL e UIL;
- ii. Dalle RSA alle RSU si passa solo con il consenso delle OO,SS, che sono in grado di esprimere più del 50% della rappresentanza dei lavoratori (a questo punto il dato dovrebbe essere solo quelle delle deleghe)
- iii. In caso di trasferimento ramo impresa dopo il passaggio entro 3 mesi nuove votazioni;
- iv. Rinnovo RSU promosso anche disgiuntamente dalle OO.SS. o dalle RSU sacdute;
- v. Assemblee possono essere indette anche disgiuntamente dalle OO.SS;
- vi. Componente RSU decade in cambio di O.S. non viene specificato se revoca e non si iscrive ad altra O.S,
- vii. Le OO.SS. non firmatarie devono prima di presentare la lista devono accettare accordi 28.06.2011 e 31.05.2013 e 10.01.2014 e raccogliere firme del 5% dei lavoratori nelle aziende ove sono impiegati più di 60 dipendenti e 3 in quelle tra 16 e 59

Parte Terza Titolarità ed efficacia della Contrattazione Collettiva e Aziendale:

- i. Ammesse solo le OO.SS. che raggiungono il 5% della rappresentanza dei lavoratori come sopra calcolato alle stesse OO.SS. vengono riconosciuti i diritti sindacali e che hanno partecipato nel rispetto a questa percentuale all'ultimo CCNL ;
- ii. Piattaforma Unitaria o vale quella presentata dalle OO.SS. che rappresentano più del 50% della rappresentanza
- iii. CCNL sottoscritti organizzazioni sindacali che rappresentano più del 50% dei lavoratori e approvati dal 50% +1 dei dipendenti

- iv. L'accettazione delle clausole e quindi la possibilità di partecipare al rinnovo contrattuale comporta che le OO.SS. che partecipano al tavolo negoziale non possono scioperare contro se approvata secondo le modalità definite
- v. Contratti aziendali validi se approvati dalla maggioranza delle RSU (i lavoratori non votano) in presenza di RSA procedura 28.06.2011 (richiesta una O.S. confederale o dal 30% dei lavoratori entro 10 giorni dalla firma)

Parte Quarta: Disposizioni Relative alle Clausole e alle procedure si Raffreddamento e sulle conseguenze dell'inadempimento.

- i. Chi aderisce all'accordo non sciopera contro il contratto approvato con le regole definite ma neanche durante la fase di negoziazione;
- ii. I contratti categoria dovranno contenere clausole per garantire a tutte le parti l'esigibilità degli impegni assunti con il contratto e contenere il sistema sanzionatorio per chi non lo rispetta sanzioni disciplinari e sospensione dei diritti sindacali;
- iii. L'approvazione dei contratti secondo le norme e che definiscono le clausole di tregua sindacale e sanzionatorie hanno effetto vincolante per le rappresentanze dei lavoratori (RSU /RSA) e per le O.S. che abbiano formalmente aderito, ma non per i singoli lavoratori.

Parte quarta Clausole Finali

- i. In attesa che i contratti di lavoro recepiscano le disposizioni di cui al punto precedente viene prevista una procedura arbitrale a livello confederale;
- ii. I sindacati di categoria dovranno richiedere alle rispettive Confederazioni la costituzione di un collegio arbitrale costituito in modo paritetico da rappresentanti di Confindustria e da un ulteriore membro individuato di comune accordo , in caso di disaccordo a sorteggio rispetto a una lista definita dalle parti stipulanti l'accordo. (vengono escluse le OS che aderiscono);
- iii. Giudizio del Collegio entro dieci giorni dalla costituzione con competenza sulle rispettive articolazioni ed a tutti i livelli di relazioni industriali:
- iv. Viene individuata una Commissione Interconfederale con un settimo componente che assumerà le funzioni di presidente tra esperti delle materie indicati in una lista definita di comune accordo (non si riesce a comprendere bene se è il Collegio Arbitrale - credo che sia così- o se è una nuova commissione verificare bene), nessuna indennità ai componenti;
- v. Validità componenti tre anni. Entro tre mesi definizione del regolamento che dovrà contenere modalità di funzionamento e i poteri per garantire l'esigibilità dei contenuti dell'accordo anche attraverso un giudizio arbitrale. Istituzione fondo spese per la gestione delle spese relative al proprio funzionamento